

STUDI GIURIDICI

**PRASSI E SFIDE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE  
DEL M.P. *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS* E  
DEL *RESCRIPTUM EX AUDIENTIA* DEL  
7 DICEMBRE 2015**

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

2018

GIANPAOLO MONTINI

Promotore di Giustizia del S. T. della Segnatura Apostolica

## GLI ELEMENTI PREGIUDIZIALI DEL *PROCESSUS BREVIOR*: CONSENSO DELLE PARTI E CHIARA EVIDENZA DI NULLITÀ

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il primo requisito, *petitio e consensus*: «*petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur*» (can. 1683, n. 1). - 2. Il secondo requisito: *nullitas manifesta* (can. 1683, n. 2). – 3. Alcune questioni processuali. – Conclusione.

### *Introduzione*

Il tema che mi è stato affidato riguarda i requisiti pregiudiziali per la celebrazione del *processus brevior* secondo la recente riforma del diritto processuale per la dichiarazione di nullità del matrimonio<sup>1</sup>, ossia i requisiti di cui al can. 1683: il consenso delle parti e la chiara evidenza della nullità.

È inutile che mi soffermi su alcuni punti ormai condivisi dalla dottrina o comunque sufficientemente suffragati dal testo di legge, ossia i seguenti:

1°. La natura straordinaria o eccezionale<sup>2</sup> del *processus brevior*, intesa nel senso di una sua occorrenza statisticamente molto bassa rispetto al numero delle cause di nullità portate

<sup>1</sup> FRANCISCUS, *Litterae Apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus* [= MIDI], 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015) 958-967; *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam* [= RP], *ibid.*, pp. 967-970.

<sup>2</sup> Anche a prescindere da C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, che per ben sette volte caratterizza il *processus brevior*, di volta in volta, quale «*eccezionale o straordinario*» (pp. 134; 144; 153), «*straordinario*» (cf. p. 133) e «*eccezionale e straordinario*» (pp. 157; 167 e 175), sono molti gli Autori che confermano la rara ricorrenza dei presupposti del *processus brevior*: cf., per esempio, F. DANEELS, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in *The Jurist* 76 (2016) 131; W. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist* 75 (2015) 566; 590; P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in *Ius et matrimonium 2. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2017, 352-355; M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal. Breve comentario al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* [= Mitis Iudex Dominus Iesus], in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, 97 (2016), 98.

dinanzi ai tribunali ecclesiastici; questo dato pare confermato dalle prime relazioni sullo stato e l'attività dei tribunali nel 2016, che giungono in Segnatura Apostolica in questo scorcio di anno, e contribuisce a dimensionare la forse eccessiva letteratura su questo processo;

2°. La necessità che si realizzino congiuntamente i due requisiti prescritti nel can. 1683, nn. 1-2, affinché si possa celebrare il *processus brevior*;

3°. L'assenza di clausole irritanti (a norma del can. 10) nel can. 1683, nn. 1-2, così che l'eventuale nullità per assenza dei requisiti *de quibus* o per violazione del medesimo prescritto dovrà essere provata *ex ipsa natura rei* ossia per mancanza di «*quae actum ipsum essentialiter constituunt*» (can. 124, § 1);

4°. L'attribuzione al Vicario giudiziale *competente* della verifica dell'esistenza dei requisiti *de quibus*, senza comunque che la verifica da parte del Vescovo diocesano *per se vel per alios* dei medesimi requisiti possa essere ritenuta invalida, pur rimanendo almeno contro lo spirito della legge<sup>3</sup>.

In questa relazione tratteremo singolarmente dei due requisiti previsti nel can. 1683; poi del decreto che nega l'ammissione al *processus brevior* e del decreto che la concede, nonché della loro impugnabilità e della revocabilità del secondo.

*1. Il primo requisito, petitio e consensus: «petitio ab utroque coniuge vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur» (can. 1683, n. 1).*

Il primo requisito per l'accesso al *processus brevior* è costituito dal fatto che «*petitio ab utroque vel ab alterutro, altero consentiente, proponatur*».

Si tratta di una tematica che ho già trattato in modo sufficientemente ampio in una conferenza (poi trasposta *ad verbum* in un articolo su *Periodica de re canonica*)<sup>4</sup> e quindi rimando alla posizione e agli argomenti già esposti, limitandomi qui ad alcune precisazioni e approfondimenti.

Confermo la mia convinzione che questo primo requisito attenga alla *petitio* del *processus brevior* e al *consensus* in favore del *processus brevior*.

Analoga dottrina comune riguardava il processo documentale quale straordinario.

<sup>3</sup> Cf., per esempio, P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, cit., 359-361.

<sup>4</sup> Cf. G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1° MIDI)*, in *Periodica de re canonica* 105 (2016), 395-415.

Non può trattarsi della *petitio ab utroque coniuge* contenuta nel *litisconsortium*, di qualunque specie possa essere, per l'ovvio motivo che il semplice litisconsorzio non contiene la disponibilità al *processus brevior*, ma solo l'accusa condivisa della nullità del matrimonio.

Lo conferma, seppure in modo non perfetto, l'art. 15 RP, nel quale si scopre che un libello può essere «ad processum ordinarium introducendum exhibitus» e che il Vicario giudiziale nel momento in cui intravede i requisiti per il *processus brevior* «partem vel partes quae libellum subscripserint invitet ad libellum quam primum complendum ad normam can. 1684»; il che non può che significare che le parti (che hanno presentato insieme la *petitio iudicialis*) possono non accondiscendere all'*invito* del Vicario giudiziale di completare il libello «ad processum breviorum introducendum».

Da ciò si conferma che ciascuna delle parti ha comunque il diritto di veto sul *processus brevior* o perché non è presentata una *petitio* al riguardo o perché non se ne dà il consenso.

A conferma soccorre la totale incertezza che – rifiutata questa interpretazione – si avrebbe nella individuazione dell'oggetto della *petitio* e del *consensus*. Non è conforme alle esigenze intrinseche del diritto processuale sopportare che l'oggetto della *petitio* e del *consensus* – requisiti per l'accesso al *processus brevior* – siano affidati alla totale incertezza. Lo vieta la certezza del diritto e la realizzabilità del compito del Vicario giudiziale di verificare l'esistenza del requisito. Sarebbe l'unico caso nel quale un requisito di carattere processuale sarebbe abbandonato alla totale incertezza o genericità del suo contenuto.

Di volta in volta – a secondo delle opinioni dei singoli commentatori– si è letto, infatti, che il *consensus* dovrebbe riguardare:

- la domanda di nullità del matrimonio (anzi, anche, il capo di nullità);
- i fatti principali della vicenda matrimoniale;
- la partecipazione attiva e coerente al processo.

Non può darsi che il requisito da verificare per l'accesso al *processus brevior* abbia uno spettro così vasto, incontrollabile e di per sé soggetto a legittime revoche e mutazioni.

Per di più questo spettro appare sovrapporsi alla verifica di cui al n. 2 del can. 1683, ossia dell'esistenza di elementi di particolare evidenza per la nullità del matrimonio, rendendo un doppione la verifica troppo ampia di cui al n. 1.

Questo non significa che il requisito della *petitio* e del *consensus* non porti con sé vantaggi di fatto per il *processus brevior*. Si deve accuratamente distinguere l'oggetto della *petitio* e del

*consensus*, e la *ratio legis* che li hanno richiesti, secondo il noto adagio: «*ratio legis non cadit sub lege*». Con l'occasione della *petitio* e del *consensus* si ottengono contestualmente e ordinariamente molti vantaggi: si viene a conoscere la posizione precisa dell'altra parte sulla vicenda matrimoniale; si stimola l'altra parte ad una verifica del proprio matrimonio più in concreto; si propizia una raccolta di elementi già nella fase iniziale.

Mi piace qui sottolineare una *ratio legis* che non avevo avuto modo di cogliere nella relazione sopra accennata e che molti Autori – nella foga di contestare questo requisito – hanno trascurato: la *petitio* e il *consensus* possono essere un argine alla tentazione di abusi da parte di Vicari giudiziali che con leggerezza potrebbero ritenere adempiuto il n. 2 e avviare il *processus brevior*. Il fatale margine di discrezione che importa la verifica del requisito di cui al n. 2 è almeno parzialmente compensato dalla possibilità (assoluta), anche solo di una parte, di negare l'accesso al *processus brevior*.

In conclusione mi pare di poter confermare che la *petitio* e il *consensus*, che costituiscono il primo requisito per l'accesso al *processus brevior*, consistono nella richiesta e nell'accettazione dei coniugi che la loro causa di nullità sia condotta secondo la normativa processuale *specialior* del *processus brevior*.

## 2. Il secondo requisito: nullitas manifesta (can. 1683, n. 2)

L'altro requisito per l'accesso al *processus brevior* è costituito dal ricorrere di «*rerum personarumque adiuncta, testimoniis vel instrumentis suffulta, quae accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, et nullitatem manifestam reddant*».

È risultato fruttuoso per la comprensione di questo requisito lasciar da parte per un momento i commenti e affidarsi, secondo la saggia esperienza acquisita in Segnatura Apostolica, alla lettura del testo. Ed ecco i risultati.

“RERUM PERSONARUMQUE ADIUNCTA”

Leggendo il testo del *motu proprio* integrato con la *Ratio procedendi* ad esso aggiunta, non è difficile individuare che cosa si intenda per *rerum et personarum adiuncta*<sup>5</sup>. Si prenda,

<sup>5</sup> *Adiuncta, -orum*, quale termine tecnico retorico-giuridico è *pluralia tantum* e non può usarsi al singolare; a ciò si aggiunga la complessità della formula («*rerum personarumque adiuncta*»), che nel Codice è usata più volte sia nella sua formulazione completa (cf. cann. 448, § 2; 1559; 1573) sia in quella abbreviata riferita solo alle *rerum adiuncta* (cf. cann. 83, § 2; 1079, § 2; 1496, § 2).

per esempio, una delle *rerum personarumque adiuncta* elencate nell'art. 14, § 1 RP, la *brevitas convictus coniugalis*.

Una breve convivenza matrimoniale (una settimana, un mese) è una delle *adiuncta rerum personarumque* che può – *positis ponendis* – consentire l'accesso al *processus brevior*.

Ed ecco una prima acquisizione di notevole importanza: la breve convivenza matrimoniale non è il motivo di nullità del matrimonio.

Ciò implica di riferire direttamente e per sé alla breve convivenza matrimoniale (e non al capo di nullità) quanto è prescritto nel can. 1684 relativamente agli elementi supplementari del libello per il *processus brevior*:

- *facta quibus petitio innititur* (cf. can. 1684, n. 1);
- *probationes, quae statim a iudice colligi possint* (cf. can. 1684, n. 2);
- *documenta, quibus petitio innititur* (cf. can. 1684, n. 3).

In altre parole si devono distinguere le *rerum personarumque adiuncta* di cui al can. 1683, n. 2, dal fatto o dai fatti (a qualcuno piace chiamarli «giuridici») che costituiscono il motivo di nullità.

Le *rerum personarumque adiuncta* sono circostanziate nel solo n. 2 del can. 1683 e sarebbe indebito trarre o voler trarre delucidazioni sulla identità delle medesime riferendosi a ciò che è richiesto specificamente per il libello adatto al *processus brevior* (cf. can. 1684).

In parole semplici, le integrazioni al libello per il *processus brevior* devono incentrarsi su quella delle *adiuncta causae* che è addotta in concreto.

#### « TESTIMONIIS VEL INSTRUMENTIS SUFFULTA »

Si riferisce solo alle *rerum personarumque adiuncta*: esse devono essere sorrette da prove, non solo dichiarate.

Data l'importanza della formula si preferisce – anche con qualche disagio linguistico – non tradurla. Ciò non impedisce di preferire a volte l'espressione «*adiuncta causae*» che ha tre vantaggi: il primo è linguistico, perché è più breve; il secondo è tecnico, perché è espressione preferita nel diritto processuale codiciale in contesti qualificati (cf. cann. 1536, § 2; 1579, § 1); il terzo è giurisprudenziale, perché è espressione preferita nella giurisprudenza quando negli schemi di prova, dopo le prove dirette e indirette, sono aggiunti quali prove le *adiuncta causae*, ossia le circostanze di cose e persone, sia pure come post-matrimoniali. L'elencazione dell'art. 14, § 1 RP conferma quest'ultima ragione.

Nel caso della *brevitas convictus coniugalis* (che assumiamo qui per chiarezza come esempio) può trattarsi di una interruzione pubblica e notoria della convivenza, con un documento pubblico civile di separazione e/o con testi che riportano la plateale uscita di casa della moglie dopo un mese dal matrimonio.

Il testo del *motu proprio* richiede che la *brevitas convictus coniugalis* sia un dato provato e la clausola *testimoniis vel instrumentis* non ha valore esclusivo, ma inclusivo, seppur con la limitazione di cui al comma seguente.

«QUAE ACCURATIOREM DISQUISITIONEM AUT INVESTIGATIONEM NON EXIGANT»

Questa clausola astrattamente potrebbe riferirsi alle testimonianze e agli strumenti che suffragano o provano le *rerum personarumque adiuncta*, che dovrebbero essere certe, ossia inattaccabili, se non con argomenti evidenti. Nella *brevitas convictus coniugalis*, per esempio, possono esserci dei documenti pubblici che fanno fede della separazione dei coniugi oppure documenti di soggiorno dei due coniugi ai due estremi del mondo.

Ritengo però che la clausola in parola si debba riferire direttamente alle *rerum personarumque adiuncta* che devono essere tali da non richiedere una più accurata inchiesta o istruzione. Ciò significa che esse non devono avere margini di ambiguità o patire più interpretazioni (che andrebbero, rispettivamente, chiarificate o individuate).

Nella *brevitas convictus coniugalis*, per esempio, la circostanza deve presentarsi come univoca, ossia voluta da una parte, e non frutto di circostanze fortuite o comunque estranee alla volontà diretta di una parte o delle parti (un impegno di lavoro lontano da casa).

«ET NULLITATEM MANIFESTAM REDDANT »

È questo il punto più delicato, per comprendere il quale è necessario – come una buona metodologia insegna – passare dal noto all'ignoto, da ciò che è già sperimentato a quanto si deve conoscere.

Il punto di partenza noto, che vorrei proporre come punto di riferimento non solo per questo aspetto, ma per l'insieme del *processus brevior*, è il processo documentale che condivide con il *processus brevior* tutta l'impostazione processuale fondamentale<sup>6</sup>, ad eccezione

<sup>6</sup> Mi convince sempre di più questa analogia in ragione della singolare ed unica alternativa posta di fronte al giudice nel processo documentale come nel *processus brevior*: dare sentenza affermativa o rimandare a processo ordinario. Quest'ultima opzione, se non fosse prevista dal legislatore sarebbe sanzionabile come delitto di denegata

dell'appello che – in caso di mancata conferma – non rinvia al giudizio ordinario di primo, ma di secondo grado<sup>7</sup>.

È d'altronde lo stesso proemio del *motu proprio* a suggerire questa analogia, laddove presenta il processo documentale come «processus brevioris species»<sup>8</sup>.

La storia del processo documentale ci insegna che, nato per essere applicato «dummodo [...] *evidenter* constet de existentia [...] impedimentorum»<sup>9</sup> e interamente motivato dall'*evidenza* della nullità, ha trovato la sua espressione giuridica ultima nel prescritto del can. 1686 (ora: 1688), che recita solo «si *certo* constet de existentia impedimenti dirimentis», senza che questo

Questo significa che *evidenza* non è qui da intendersi come un grado maggiore di certezza, che debba fare da presupposto al processo documentale. Intendere l'*evidenza* come un “di più” della certezza porta a equivoci, fraintendimenti, contraddizioni e paralogie senza uscita<sup>10</sup>.

Più fondato appare considerare *evidenza* e *certezza* nel caso specifico su due piani diversi:

«In realtà l'*evidenza* legalmente determinata per l'applicazione della ritualità documentale e la *certezza* morale si pongono in una distinta prospettiva, quasi specie rientranti ciascuna in una “serie differente” di un medesimo genere qual è la conoscenza: più specialmente la veste che fa di una nullità una nullità evidente deve considerarsi racchiusa nella “serie” che

giustizia (cf. can. 1457). Averla prevista esplicitamente rivela la natura peculiare e unica di questo processo, come anche il suo oggetto; ciò che non accade nel processo contenzioso orale né accadeva nel processo sommario storicamente inteso.

<sup>7</sup> Non si intende sottovalutare questa peculiarità del *processus brevior* rispetto al processo documentale. Il rinvio, infatti, del processo documentale al processo ordinario di primo grado da parte del giudice di appello (cf. can. 1690) è considerato di grande valore nella identificazione della natura del processo documentale, perché non contraddirebbe il principio del *ne bis in idem* perché il tribunale di primo grado si troverebbe a giudicare la stessa causa, ma secondo due oggetti diversi, nel primo giudizio la *evidenza* della nullità, nella seconda il capo di nullità *simpliciter* (cf. al riguardo P.A. BONNET, «Il processo documentale (artt. 295-299)», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. III. *La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 725-728).

Non pare rilevante, rispetto alla natura del processo documentale, l'istruttoria prevista nel *processus brevior* in una sessione, anche perché può ritenersi parallela alla chiamata in giudizio delle parti («citatis partibus») e alla loro deposizione *coram iudice*.

<sup>8</sup> «Namque, ordinario processu matrimoniali expedire reddito, efficta est quaedam processus brevioris species – *praeter documentalem* prout in praesentiarum vigentem –, [...]» (Proemium, IV; il corsivo è nostro).

<sup>9</sup> CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *decreto*, 5 giugno 1889, in *Codicis Iuris Canonici fontes*, IV, Romae 1951, n. 1181, 447. Il corsivo è nostro.

<sup>10</sup> Gli Autori in genere ricorrono impropriamente alla significazione letterale corrente del termine, ignorando la radice storica della problematica. Qualcosa di simile è avvenuto inversamente quando è apparso in DC 5, § 2 il termine «*evidens*», assente da tutta la tradizione legislativa dell'istituto della nullità matrimoniale dichiarata dalla Segnatura Apostolica.

intende esprimere soprattutto il modo di acquisizione della conoscenza; la certezza morale invece si inserisce nella “serie” che intende manifestarne il grado di acquisizione»<sup>11</sup>.

In altre parole nel presupposto del processo documentale il Legislatore ha voluto che la nullità fosse evidente, *ossia* provata attraverso il documento, mentre la dichiarazione di nullità avrà esito al raggiungimento della certezza morale.

In modo parallelo nel presupposto del *processus brevior* il Legislatore ha voluto che la nullità fosse evidente, *ossia* provata attraverso le *adiuncta causae*, mentre la dichiarazione di nullità avrà esito al raggiungimento della certezza morale.

In altre parole «quello che viene richiesto per procedere con il nostro rito è l'esistenza di una delle *adiuncta causae* capace di costituire prova piena ed inoppugnabile in rapporto alla sussistenza di un capo di nullità»<sup>12</sup>.

Non si deve lasciarsi fuorviare dall'obiezione che le due fattispecie (documento e una delle *adiuncta causae*) possono anche considerarsi astrattamente parallele, ma si diversificano radicalmente perché nella prima (processo documentale) si ha ragionevolmente l'evidenza (cioè la modalità) di un documento, mentre nella seconda (*processus brevior*) le *adiuncta causae* sono ben lontane dalla evidenza (univocità) del documento.

Questa obiezione dipende per gran parte dalla superficialità con la quale ordinariamente si guarda al processo documentale, soffermandosi sul documento e senza considerare che l'evidenza che il Legislatore gli ha attribuito si ha se, e soltanto se, al documento si aggiunge [1] che non sia soggetto a contraddizione o eccezione alcuna, [2] che non fu concessa la dispensa e tutto ciò [3] solo per determinati capi di nullità<sup>13</sup>.

Nel punto [1] e [2] siamo ben lontani dalla univocità del documento e dall'esclusione di ricerche e istruttorie. Soprattutto la mancanza di una concessione di dispensa è ordinariamente

<sup>11</sup> P. A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, cit., 729; cf. pure *ibid.*, 726: «[...] evidenza, e cioè il peculiare modo di concretizzarsi che il legislatore ha stabilito debba assumere la causa invalidante il matrimonio affinché si possa procedere con la ritualità prevista per il processo documentale».

<sup>12</sup> Il testo è la parafrasi di quanto afferma Bonnet in riferimento al processo documentale: «[...] quello che viene richiesto per procedere con il nostro rito è l'esistenza di un documento capace di costituire prova piena ed inoppugnabile in rapporto alla sussistenza, *nel caso di specie*, di un impedimento dirimente, di un difetto di forma o di un valido mandato procuratorio» (P.A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*», cit., 730).

<sup>13</sup> Con l'osservazione rilevante che per alcuni impedimenti l'applicazione del processo documentale sarà difficile (cf. P.A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*», cit., 735-736). È quanto esplicitamente prevede l'art. 297, § 1 DC sulla scorta dell'esperienza della Segnatura Apostolica (cf., recentemente, in riferimento all'impedimento di impotenza, SSAT prot. nn. 595/08 SAT e 196/08 ES; 4603/87 SAT [impedimento di impotenza relativa]).

considerata, in quanto dato di fatto negativo, di difficilissima prova e per di più – secondo la dottrina – non sarebbe stata legata a documento dal prescritto codiciale<sup>14</sup>.

*Congrua congruis referendo* è la medesima situazione che si riscontra dal punto di vista formale nell'art. 14, § 1 RP e nell'evidenza del *processus brevior*: il *brevis convictus coniugalis* [= documento] dovrà essere accompagnato da [1] *testimonia et instrumenta* e [2] non esigere ulteriore investigazione.

È una scelta legislativa condivisibile? Mi preme sottolineare che è una scelta legislativa non anomala dal punto di vista processuale formale, proprio per il (perfetto) parallelismo con il processo documentale, pacificamente accolto dalla dottrina.

Sul fatto che sia condivisibile in rapporto alla Chiesa universale e in rapporto allo stato dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa universale, ognuno è libero di avere le proprie opinioni – *salva caritate*.

Non si dovrebbe comunque al riguardo dimenticare il filtro decisivo del Vicario giudiziale che in un luogo e in un tempo valuta se l'evidenza che il Legislatore ha *legislativamente* ammesso sia realizzata nel suo luogo, nel suo tempo e relativamente alla causa *de qua*.

Si dirà che questa impostazione non è molto distante dalla giurisprudenza comune attuale, per il rilievo che dà alle *adiuncta causae*. Questa però non è un'obiezione alla innovazione, ma forse la prova che l'innovazione rende per certi versi legislativamente previsto ciò che giurisprudenzialmente all'occorrenza già si pratica.

Mi si perdoni la insistenza per una chiarezza: chiunque di noi che pratici il foro canonico non ha forse sentito di matrimoni celebrati a Las Vegas tra persone conosciutesi nell'occasione di quel viaggio e poi separate alla fine del viaggio? Qui il Vicario giudiziale non avrà difficoltà – *positis ponendis* – a concedere l'accesso al *processus brevior*. Ciò che verosimilmente non accadrà se il *brevis convictus coniugalis* è situato in un paesino della pianura padana in un contesto di forte polarizzazione delle rispettive famiglie dei coniugi.

Questo – si dirà – ogni buon canonista lo sottoscrive e dunque donde nasce tanto clamore suscitato nella dottrina dal *processus brevior*?

Nasce ed è giustificato da vari fattori – reali, non lo nego – ai quali qui è possibile solo accennare:

<sup>14</sup> Cf., al riguardo, l'interpretazione prevalente della locuzione «*pari certitudine*» (e non «*pari modo*») del vigente can. 1688. Cf. P.A. BONNET, *Il processo documentale* (artt. 295-299), cit., 733; 734-735.

- la incredibilmente grossolana formulazione dell'art. 14, § 1 RP, più degna di un rotocalco che di un testo normativo<sup>15</sup>. Pare l'intemperanza di un interlocutore che vuole parlare non solo agli esperti del diritto, ma pretende di rivolgersi ai molti; gli esperti del diritto sanno come valutare questo testo e le sue singole articolazioni. *Nihil mirum*, perciò, a mio modo di vedere, se si considera il genere letterario, oggi sempre più diffuso e anche, pare, intenzionalmente voluto nei documenti, anche pontifici<sup>16</sup>;

- la fortissima pressione che la situazione ecclesiale dei divorziati risposati esercita sull'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Quale gesto più appropriato di porgere ad un invitato il coltello per tagliare una torta? Ma se quell'invitato è nel furore della collera per uno sgarbo appena ricevuto, quale gesto è più inappropriato? Fornire un *processus brevior* nella situazione di debolezza della giurisdizione ecclesiastica attuale può rivestire un carattere fortemente problematico, anche se non universalmente problematico;

- la impreparazione di molti ministri del tribunale a fronte sia degli elementi sostanziali sia degli elementi processuali del giudizio di nullità<sup>17</sup>; ridurre e concentrare in tal modo il processo può essere, in alcuni contesti e regioni della Chiesa, esiziale. Ricordo di aver visto con i miei occhi, anni orsono, in Segnatura, un decreto di dichiarazione di nullità matrimoniale sottoscritto dal Vescovo diocesano e dal Vicario generale, giustificato per i cinquecento anni di fondazione di quella diocesi, la più antica del Nuovo Mondo.

Concludendo mi pare necessario ribadire da un lato la *ineccepibilità formale* del requisito oggettivo del can. 1683, n. 2 in relazione al *processus brevior* se comparato con l'analogo requisito oggettivo del processo documentale, dall'altro lato la *inevitabile responsabilità* del Vicario giudiziale nel valutare se *hic et nunc* «ex adiuncto causae allato, quod non permittit aliam interpretationem, probatio nullitatis matrimonii est ita certa, ut quaevis ulterior inquisitio omnino superflua sit»<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Pur confermando la riprensione (ripresa) dello stile dell'art. 14, § 1 RP, non si deve obliare (dimenticare) che qualcosa di vagamente analogo si ha anche nella descrizione dei presupposti del processo documentale che non si limitano alla materialità di un documento, come abbondantemente fanno notare dottrina e giurisprudenza.

<sup>16</sup> È stata divertente la conferenza avutasi nel *LIII Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana sullo stile letterario e canonistico della Lettera sull'acquisto dell'indulgenza giubilare. Cf. anche al riguardo G.P. MONTINI, «*Tres errores faciunt stilum*?». *La promulgazione delle leggi tra pubblicazioni e pubblicazione*, in *Anuario Argentino de derecho Canónico*, 2312 (2017), 9-20.

<sup>17</sup> Alcuni Autori interpretano queste riserve più positivamente come sfide che la nuova legislazione processuale ha lanciato per la sua applicazione: cf., per esempio, F. HEREDIA E., *El proceso más breve ante el Obispo*, in *Anuario de derecho canónico* 5 (2016) Supl. Octubre, 121.

<sup>18</sup> Il testo è la parafrasi di quanto afferma il decreto rotale in una *Inter-eparchialis Graecorum Melkitarum. Nullitatis matrimonii. Confirmationis sententiae, coram* Defilippi, 16 maggio 2002, in riferimento al processo «*ex documento vel ex documentis allatis, quae non permittunt aliam interpretationem, probatio nullitatis matrimonii est ita certa, ut quaevis ulterior inquisitio omnino superflua sit*» (in DS 20, 62, n. 6).

### 3. Alcune specifiche questioni processuali

Il decreto che decide l'ammissione al processo ordinario o al *processus brevior*, secondo l'espresso prescritto del can. 1676, § 1, è di competenza del Vicario giudiziale.

È pacifica la competenza – *positis ponendis* – del Vicario giudiziale aggiunto nonché del giudice più anziano di nomina che sostituisca il Vicario giudiziale impedito o assente<sup>19</sup>.

Il Vicario giudiziale è in questa fase, fino cioè alla costituzione del collegio<sup>20</sup>, giudice unico, con tutto quanto consegue a questa condizione in riferimento ad appelli e ricorsi (cf. can. 1673, § 4 in fine e art. 30, § 3 in fine DC).

La decisione non è di carattere amministrativo, ma è già in ambito giudiziale<sup>21</sup>.

Il decreto dovrà essere motivato<sup>22</sup>.

Se – come può accadere – il decreto contiene più decisioni (ammissione del libello, proposta di formula del dubbio, scelta del processo, ordinario, *brevior* o documentale), la normativa sull'appello o ricorso segue la natura di ciascuna decisione, nonostante siano raccolte di fatto – per economia processuale – in un solo decreto.

La questione concernente l'appellabilità o ricorribilità della decisione del Vicario giudiziale sul processo da seguire è fondamentale, sia perché rivela di per sé la natura dei processi coinvolti, sia perché rende effettivo il diritto ad un determinato processo. Ciò nondimeno è una questione che gli Autori in genere evitano e quando l'affrontano le proposte sono piuttosto confuse.

<sup>19</sup> SSAT, lettera, 5 novembre 2014, prot. n. 4715/14 SAT; cf. più in generale F. FRANCHETTO, *Il Vicario giudiziale aggiunto*, in *QDE* 30 (2017), in 209-211.

<sup>20</sup> Un Autore (C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano*, cit., 155-157) propone di anticipare la costituzione del collegio al ricevimento del libello. La ragione è data dalla prevedibile percentuale altissima di processi ordinari. Considerata la dinamica costituzionale tra Vicario giudiziale (preside) e collegio ritengo che sia una proposta legittima *extra legem*, ma non *contra legem*, che possa ovviare a qualche inconveniente in determinati contesti. Infatti attività del Vicario giudiziale è qui giudiziale e non *administrativa in re iudiciali* e come tale gli compete in quanto giudice (unico o nel collegio).

<sup>21</sup> Cf. P.A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, cit., 746-747, per quanto attiene all'analogia decisione nel processo documentale.

<sup>22</sup> Cf., per esempio, P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del processus brevior*, cit., 363; C.M. MORÁN BUSTOS, *El proceso brevior ante el Obispo diocesano*, cit., 157.

Naturalmente se il decreto ammette al processo ordinario senza che alcuno abbia previamente richiesto il *processus brevior* o comunque sia stata sollevata la questione della sua esperibilità, non c'è bisogno di alcuna motivazione.

Qui si intende per appellabilità la possibilità di accesso immediato o mediato al giudice superiore ossia di appello o di grado superiore, mentre per ricorribilità qui si intende la preclusione comunque dell'accesso al giudice superiore.

La problematica è ardua ma inevitabile. Con questa premessa si cercherà di apportare un contributo alla questione, pur in attesa, in merito, dell'altra fonte del diritto, ossia della giurisprudenza.

#### 1. L'IMPUGNABILITÀ DEL DECRETO DI AFFIDAMENTO DI UNA CAUSA AL PROCESSO ORDINARIO (CAN. 1676, § 2), OSSIA DELLA NEGAZIONE DEL *PROCESSUS BREVIOR*

Sgombriamo anzitutto il campo con l'annotazione che il difensore del vincolo non può opporsi a questa decisione: agirebbe contro il suo ufficio.

La dottrina appare orientata a negare l'appello avverso il decreto con il quale si nega il *processus brevior*; e giustamente, poiché la decisione di negare il *processus brevior* non ha *vis sententiae definitivae* (cf. cann. 1629, n. 4; 1618).

Escluso l'appello si pone l'ipotesi della sua ricorribilità.

Credo che sia impossibile escludere il ricorso allo stesso Vicario giudiziale che ha emanato la decisione; il ricorso dovrà essere motivato. Nel caso che sia già stato costituito il collegio, è evidente che il ricorso sarà presentato al collegio.

Se vi sono motivi di querela di nullità, anche questi devono essere adottati nello stesso ricorso al medesimo Vicario giudiziale, senza che possano dar accesso in alcun modo al grado superiore<sup>23</sup>.

Non vi è alcuna possibilità di ricorso al Vescovo diocesano sia perché questi costituisce un solo tribunale con il Vicario giudiziale sia perché nel *processus brevior* l'intervento del Vescovo diocesano è esplicitamente limitato alla decisione sul merito della causa di nullità<sup>24</sup>.

Giova spiegare la ragione di questa tutela attenuata del (diritto al) *processus brevior* e anche – nel limite del possibile – identificarne i confini.

<sup>23</sup> La querela di nullità dà accesso (tramite cumulazione con l'appello o appello avverso la decisione) al grado superiore se e soltanto se è proposta avverso una sentenza o un decreto avente *vis definitivae*.

<sup>24</sup> Si deve prescindere qui – perché *extra legem* – dalla prassi invalsa in alcune regioni, dove il Vescovo diocesano interviene nella scelta del processo fin dalla presentazione del libello (cf. al riguardo G.P. MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo di dichiarazione della nullità matrimoniale*, in: [www.tercalabro.it/images/Relazione\\_mons\\_Montini.pdf](http://www.tercalabro.it/images/Relazione_mons_Montini.pdf) [accesso: 20.3.2017], 11-12).

Le ragioni alla base di questa tutela attenuata sono principalmente le seguenti:

Con la negazione del *processus brevior* non si nega il processo *simpliciter*;

Il *processus brevior* si pone come eccezione al processo ordinario (anzi allo stesso processo speciale) e, pertanto, il suo accesso è soggetto a limiti da interpretarsi rigorosamente (can. 18)<sup>25</sup>, tanto che *in dubio* deve essere negato;

La previsione normativa del can. 1683, n. 2, collegata con l'art. 14, § 1 RP, così come sopra interpretata, deve necessariamente lasciare al Vicario giudiziale un buon margine di discrezionalità soprattutto in ordine alla valutazione della rilevanza, anche locale, delle *adiuncta causae*;

Un'analogia ampia discrezionalità è riconosciuta nella negazione dell'accesso al processo documentale<sup>26</sup>, analogo al *processus brevior*.

Mi corre però l'obbligo anche di escludere che il Vicario giudiziale possa negare l'accesso al *processus brevior* in ragione dell'indisponibilità del Vescovo diocesano a giudicare poi alla fine il merito della nullità del matrimonio. Se questa fosse la ragione, si sarebbe di fronte ad un pericoloso slittamento al di fuori del processo giudiziale (come pur è quello *brevior*) verso un andamento amministrativo, che nega la perentorietà della competenza.

Ho affrontato la problematica in un recente intervento, per cui mi limito a dare le conclusioni, rimettendo al testo chi è interessato a conoscere più dettagliatamente fattispecie e motivazioni<sup>27</sup>.

Nel contesto rigoroso giudiziale della competenza, il Vescovo – qui in funzione di giudice –

- non può sottrarsi all'ufficio di giudicare se non per le ragioni per le quali un giudice lo può fare (rinuncia legittima, impedimento legittimo, astensione per ricusazione);
- dovrà essere nel caso sostituito da chi legittimamente sia giudice competente *ex iure*

<sup>25</sup> Cf. esplicitamente P.A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, cit., 733.

<sup>26</sup> «È il giudice, con una valutazione tutta affidata alla sua responsabilità, a stabilire, nei casi che gli verranno sottoposti, quando possa effettivamente dirsi che un documento sia davvero inoppugnabile così da conformare una reale certezza, senza che un qualche criterio legale [...] possa scaricarlo realmente dal peso della sua decisione personale, guidando in maniera generalmente per lui rassicurante, la sua libertà di coscienza» (P.A. BONNET, «*Il processo documentale [artt. 295-299]*», cit., 727).

Cf. coerentemente il disposto dell'art. 296, § 2 DC: «[...] Quod si ipse iudicaverit vel prudenter dubitaverit non omnia concurrere, per processum ordinarium procedatur».

<sup>27</sup> Cf. G.P. MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo di dichiarazione della nullità matrimoniale*, cit., 13-15.

*ex iure* (equiparato, delegato...), oppure

*ex concessione* da parte della Segnatura Apostolica (proroga di competenza oppure intervento *ex art. 69, § 2 DC*).

Esclusa la appellabilità e limitata in tal modo la ricorribilità, rimane – come è ovvio – la facoltà di provocare alla Segnatura Apostolica in funzione di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, per un intervento con ampi margini di discrezionalità.

## 2. L'IMPUGNABILITÀ DEL DECRETO DI AFFIDAMENTO DI UNA CAUSA AL *PROCESSUS BREVIOR* (CAN. 1676, § 2) OSSIA DELLA NEGAZIONE DEL PROCESSO ORDINARIO

Più articolata e complessa è la risposta alla domanda circa l'impugnabilità della decisione del Vicario giudiziale di far accedere una causa al *processus breviar*.

La ragione della difficoltà nasce soprattutto dal fatto che tale decisione presuppone di aver verificato sia l'esistenza della richiesta o del consenso delle parti sia l'esistenza della nullità evidente a norma del can. 1683, n. 2 (collegato con l'art. 14, § 1 RP). La verifica di entrambe questi presupposti processuali non è agevole e può essere oggetto di valutazioni opposte e quindi di controversie.

La parte eletta a proporre questa opposizione è il difensore del vincolo sia perché appartiene al suo ufficio optare e lottare *rationabiliter* perché si segua il processo che dà maggiori garanzie per la difesa del vincolo (il processo ordinario), sia perché la normativa vigente lo ha privato (immotivatamente, a mio sommessimo giudizio) del diritto di veto al *processus breviar* e quindi deve essere in questo almeno parzialmente compensato<sup>28</sup>.

Non si può neppure escludere un coniuge o una parte privata dal novero degli opposenti<sup>29</sup>: ciò può accadere ragionevolmente e non raramente qualora una parte si opponga alla qualificazione di consenso data ad una sua reazione processuale (raccolta, per esempio, tramite

<sup>28</sup> Per una compensazione preventiva G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto*, cit., 410- 412; P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus breviar"*, cit., 365.

L'interpretazione larga dell'appellabilità del decreto di ammissione al *processus breviar* potrebbe essere ragionevolmente motivata da questa compensazione istituzionalmente necessaria.

<sup>29</sup> Si tenga presente che il coniuge ha anche altri strumenti a disposizione, oltre il ricorso e l'appello, per opporsi all'ammissione della causa al *processus breviar*, quali, per esempio, la rinuncia alla causa e l'inerzia processuale (fino alla perenzione della causa). Non gli è più disponibile invece la revoca del consenso prestato che, con il decreto di affidamento della causa al *processus breviar* (anche nel tempo della ricorribilità e appellabilità del decreto), non ha più effetto sulla scelta del rito ormai avvenuta (*electa una via non datur recursus ad alteram*) e ciò per le ragioni sopra esposte circa l'oggetto del consenso.

telefono) oppure si opponga a ritenere evidente la nullità del suo matrimonio anche per un capo che non aveva previsto nel consenso dato, ma introdotto in seguito nella formula del dubbio.

Nessuno può dubitare della facoltà di ricorso, al modo stesso sopra descritto per l'impugnativa della decisione di negare il *processus brevior*.

Ma la vera posta in gioco è la domanda se sia ammesso anche l'appello contro la decisione del Vicario giudiziale di ammettere al *processus brevior*.

Apparentemente la risposta dovrebbe essere negativa: non è quella decisione provvista di *vis sententiae definitivae* (cf. cann. 1629, n. 4 e 1618).

Per non tediare mi si consenta di enumerare telegraficamente i passaggi logico-processuali che possono condurre, invece, ad ammettere l'appello del decreto in parola<sup>30</sup>:

- l'uso illegittimo del processo orale è motivo di nullità della sentenza emessa al termine di quel processo (cf. cann. 1656, § 2; 1669 e 1690);
- la qualificazione giurisprudenziale di quella nullità è a norma del can. 1620, in quanto nullità insanabile<sup>31</sup>;
- una linea giurisprudenziale rotale ha parificato di fatto l'uso illegittimo del processo documentale all'uso illegittimo del processo orale quanto a motivo di nullità<sup>32</sup>;

<sup>30</sup> Per una prima presentazione dell'argomento cf. G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto*, cit., 413-414.

<sup>31</sup> Per lo *status quaestionis* cf. G.P. MONTINI, «*La querela di nullità (artt. 269-278)*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*, III, cit., 608-610.

<sup>32</sup> Si possono citare recentemente, per esempio, due decreti rotali conformi in *una Beryten. et Gibailen. Graecorum Melkitarum, nullitatis matrimonii, nullitatis et confirmationis sententiae*, I. *coram* Pompedda, 6 marzo 1998, in *RRDecr.* XVI, pp. 76-79; II. *coram* Erlebach, 12 maggio 2000, in *RRDecr.* XVIII, 116-128 oppure *Ius Ecclesiae* 14 (2002) 681-694, che dichiarano la nullità della sentenza «ob illegitime adhibitum processum documentalem». È trascurabile un *inutiliter dictum* in un recente decreto del Congresso della Segnatura Apostolica, 22 giugno 2010, prot. n. 43757/10 CG: «Perspecto [...] quod sententia nulla esse potest ob illegitime peractum processum documentalem, minime autem ob selectionem processus ordinarii, qui in omnibus causis nullitatis matrimonii adhiberi potest» (p. 2).

Rilevanti i punti principali del decreto *coram* Erlebach che giunge alla conclusione che «*erroneum iudicium de documento vel documentis in iudicio productis quae probare aestimantur nullitatem matrimonii [...] uti effectum habet obiectivam inapplicabilitatem processus documentalis in casu, haud obstante subiectiva certitudine morali iudicis circa probationem nullitatis. Nihil interest defectus sanctionis irritantis [...] cum talis nullitas operetur ex natura rei*» (*ibid.*, p. 125, n. 12), perché «*sive deficiat aliquod elementum constitutivum, sive praerequisitum, effectus saltem idem esset ac defectus elementi essentialis, quam ob rem sententia iudicialis ex natura rei esset nulla* (cf. can. 831 [rectius: 931], § 1 [CCEO = can. 124, § 1 CIC]» (*ibid.*, 124, n. 10).

La prospettazione del caso fa pensare che – applicando il principio al *processus brevior* – non solo l'assenza di una delle *adiuncta causae*, ma anche l'errata valutazione della sua abilità a configurare la nullità del matrimonio conduce alla nullità della sentenza data per illegittimo uso del *processus brevior*. Parimenti l'eccezione che può essere avanzata può riguardare anche l'abilità dell'*adiunctum causae* a produrre la nullità del matrimonio.

La giurisprudenza rotale sulla nullità della sentenza per uso illegittimo del processo documentale è scarsa solo per la ragione che il prescritto del (vigente) can. 1690 rende poco utile la querela di nullità a causa della

- la stessa linea giurisprudenziale non potrà che parificare l'uso illegittimo del *processus brevior* all'uso illegittimo del processo documentale e del processo orale, perché la *ratio* è la medesima<sup>33</sup>;
- ne consegue che l'eccezione di ammissione (e uso) illegittimo del *processus brevior* è eccezione di nullità insanabile;
- le eccezioni riguardanti la nullità insanabile – nel momento in cui il giudice le respinge e si dichiara competente – sono soggette ad appello (cf. can. 1459, § 1);

*ergo*. Sono cosciente che alcuni di questi passaggi possono essere soggetti a riserve, ma nella situazione attuale e nell'ottica di un ministro del tribunale (difensore del vincolo) e di un avvocato che difende una parte, basta la non irrazionalità del rimedio giuridico (appello, nel caso) unitamente alle ragioni sostanziali, a rendere plausibile e deontologicamente corretto il ricorso a quel rimedio.

Naturalmente l'appello sarà – come di dovere – al tribunale superiore, ossia al tribunale locale di appello o alla Rota Romana.

### 3. LA REVOCA DEL DECRETO DI AFFIDAMENTO DI UNA CAUSA AL *PROCESSUS BREVIOR*

Questione complessa, ma inevitabile sul piano pratico e processuale, appare anche quella della facoltà di revoca dell'affidamento di una causa al *processus brevior*<sup>34</sup>.

Una risposta semplice – ma non per questo dottrinalmente trascurabile – è data dal fatto che già l'ordinamento contempla una forma di revoca, nella remissione ad ordinario esame da parte del Vescovo che riceve il *processus brevior* per la decisione definitiva.

pinguità dell'appello: cf. recentemente soprattutto il decreto in una *Poncensis, Nullitatis matrimonii, Confirmationis et nullitatis sententiae, coram* Turnaturi, 28 novembre 2002, in DS 20, 151-155.

<sup>33</sup> «In a concrete case of abuse of the abbreviated process, the competent superior judge could examine the question of whether a wrongfully use abbreviated process had the character, in reality, of an illegitimate use of the oral contentious process, redounding to the nullity of the definitive sentence» (W. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in Cases of "Manifest Nullity" of Marriage*, in *The Jurist* 75 [2015] 550).

<sup>34</sup> Più rara e quindi trascurabile per il contesto di questo intervento, ma non per la dottrina, la questione inerente alla revocabilità dell'affidamento della causa al processo ordinario in vista del passaggio al *processus brevior*, come pure la questione della ammissione in appello di un capo di nullità (cf. can. 1680, § 4) da trattare con il *processus brevior*.

Se ci si rifà all'analogia sopra sostenuta del processo documentale, la giurisprudenza pare ammettere che, non appena ci si accorge dell'inadeguatezza istituzionale del processo documentale per il caso sottoposto, si può accedere al processo ordinario<sup>35</sup>.

La giurisprudenza conosce poi casi, anche se rari e non indiscussi, di revoca del (decreto di ammissione del) libello da parte del giudice<sup>36</sup>.

Anche per il *processus brevior* è prevedibile una revoca *medio tempore*?

La funzione necessariamente<sup>37</sup> permanente del Vicario giudiziale nel *processus brevior* fino alla consegna degli atti del *processus brevior* al Vescovo («Actis receptis»: can. 1687, § 1), come pure la logica sufficientemente scoperta del *motu proprio* di affidare al Vescovo nel *processus brevior* la sola funzione giudicante nel merito con decisione definitiva<sup>38</sup>, portano a ritenere che il Vicario giudiziale, su istanza dell'istruttore, possa emanare in qualunque momento il decreto con il quale dichiara l'assenza di uno o entrambi i requisiti di cui al can. 1683, nn. 1-2 e decreta il passaggio della causa al processo ordinario.

Non sfugge la radicale diversità tra la *remissio ad ordinarium tramitem* del Vescovo che non ha potuto raggiungere la certezza morale (cf. can. 1687, § 1) e il passaggio della causa ad esame ordinario per la (sopraggiunta) assenza di un requisito processuale.

### Conclusione

Vorrei concludere con una riflessione che in me da qualche tempo si fa sempre più largo, soprattutto in riferimento ad istituti processuali nuovi e che suscitano perplessità nella giurisprudenza, come – per esempio – il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti e ora il *processus brevior*, ossia che gli attori sulla scena del diritto processuale sono due, il Legislatore che, secondo scienza e coscienza, mette a disposizione strumenti processuali in

<sup>35</sup> Ricordo il caso di un processo incominciato con il giudice unico e terminato poi con un collegio. Dagli atti risultava che il Vicario giudiziale, accortosi che il processo documentale non era adatto al caso, aveva semplicemente ampliato l'organo giudicante (cf. can. 1425), intendendo con questo passare al processo ordinario.

<sup>36</sup> Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dinamica, Ad usum Auditorum*, Romae 2015<sup>4</sup>, 40-41.

<sup>37</sup> Si pensi anche solo ad un sopraggiunto impedimento dell'istruttore, che richiede pacificamente una nuova nomina da parte del Vicario giudiziale.

<sup>38</sup> Rilevatrice può essere la nuda alternativa «certezza morale acquisita» - «remissione a ordinario esame», che compete al Vescovo, senza alcuno spazio alla molteplicità di opzioni che sono ordinariamente di fronte al giudice.

vista del bene comune, e il giudice che, parimenti, secondo scienza e coscienza, ne usa per fare giustizia in un caso.